

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 4 maggio 1998 al 5 maggio 1998 nella provincia di Avellino;

piogge alluvionali dal 4 maggio 1998 al 5 maggio 1998 nella provincia di Benevento;

piogge alluvionali dal 4 maggio 1998 al 6 maggio 1998 nella provincia di Caserta;

piogge alluvionali dal 4 maggio 1998 al 6 maggio 1998 nella provincia di Avellino;

piogge alluvionali dal 4 maggio 1998 al 6 maggio 1998 nella provincia di Salerno;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Avellino:

piogge alluvionali del 4 maggio 1998, del 5 maggio 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), nel territorio dei comuni di Altavilla Irpina, Cervinara, Lauro, Monteforte Irpino, Montoro Inferiore, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Roccabascerana, Rotondi, San Martino Valle Caudina, Sant'Angelo a Scala, Taurano;

piogge alluvionali del 4 maggio 1998, del 5 maggio 1998, del 6 maggio 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei comuni di Avella, Quindici;

piogge alluvionali del 4 maggio 1998, del 5 maggio 1998, del 6 maggio 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio dei comuni di Avella, Montoro Inferiore, Quindici;

piogge alluvionali del 4 maggio 1998, del 5 maggio 1998, del 6 maggio 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), nel territorio del comune di Quindici;

piogge alluvionali del 4 maggio 1998, del 5 maggio 1998, del 6 maggio 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), nel territorio del comune di Montoro Inferiore;

Benevento:

piogge alluvionali del 4 maggio 1998, del 5 maggio 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), nel territorio del comune di Pannarano;

Caserta:

piogge alluvionali del 4 maggio 1998, del 5 maggio 1998, del 6 maggio 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio del comune di San Felice a Cancelli;

Salerno:

piogge alluvionali del 4 maggio 1998, del 5 maggio 1998, del 6 maggio 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), e - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), nel territorio dei comuni di Bracigliano, Sarno, Siano;

piogge alluvionali del 4 maggio 1998, del 5 maggio 1998, del 6 maggio 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3 lettera b), nel territorio dei comuni di Bracigliano, Castelcivita, Corleto Monforte, Ottati, Petina, Roscigno, Sant'Angelo a Fasanella, Sarno, Siano, Sicignano degli Alburni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1998

Il Ministro: PINTO

98A7416

DECRETO 6 agosto 1998.

Approvazione del disciplinare di produzione a denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva «Penisola sorrentina», riconosciuto in ambito U.E. come denominazione di origine protetta.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169, relativa alla disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, recante norme di attuazione della citata legge;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio concernente la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1065/97 della Commissione relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Penisola sorrentina», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, in quanto denominazione consacrata dall'uso e preesistente l'entrata in vigore della normativa comunitaria di settore;

Considerato che l'art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 169, sopracitata prevede che il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione vengano effettuati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste anche per dare adeguata informazione agli interessati;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualità di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualità dei prodotti agroalimentari;

Considerato che la denominazione di origine protetta «Penisola sorrentina» per l'olio extravergine di oliva è stata registrata ai sensi del richiamato regolamento della Commissione n. 1065 del 12 giugno 1997, nel quadro della procedura semplificata dell'art. 17, regolamento (CEE) n. 2081/92, e che tale procedura non prevede la pubblicazione del relativo disciplinare di produzione, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;

Ritenuto che, in considerazione di quanto esposto, sussista l'esigenza impellente di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata per l'olio extravergine di oliva «Penisola sorrentina» affinché le disposizioni, contenute nel disciplinare di produzione approvato in sede comunitaria, siano accessibili, per informazione *erga-omnes*, sul territorio italiano;

Decreta:

Articolo unico

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Penisola sorrentina» registrata in sede comunitaria, nell'ambito delle «Denominazioni di origine protetta» dell'Unione europea, riservata all'olio extravergine di oliva, con regolamento (CE) n. 1065/97 della commissione dell'Unione europea, è riportato in allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

I produttori che intendano porre in commercio l'olio extravergine di oliva con la denominazione di origine controllata «Penisola sorrentina» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, anche la menzione «Denominazione di origine protetta» in conformità dell'art. 8 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 6 agosto 1988

Il Ministro: PINTO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «PENISOLA SORRENTINA».

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine controllata «Penisola sorrentina» è riservata all'olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

1. La denominazione di origine controllata «Penisola sorrentina» deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olivo presenti negli oliveti: Ogliarola o Minucciola per almeno il 65%; Rotondella, Frantoio, Leccino, da sole o congiuntamente, in misura non superiore al 35%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti nella zona in misura non superiore al 20%.

2. L'introduzione di nuove varietà nei nuovi impianti è ammessa dalla regione Campania a condizione che le medesime non alterino le peculiari caratteristiche del prodotto.

Art. 3.

Zona di produzione

Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine della denominazione di origine controllata «Penisola sorrentina» devono essere prodotte, nell'ambito della provincia di Napoli, nei territori olivati idonei alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione. Tale zona, riportata in apposita cartografia, comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Gragnano, Pimonte, Lettere, Casola di Napoli, Sorrento, Piano di Sorrento, Meta, Sant'Agnello, Massa Lubrese, l'isola di Capri ed Anacapri, nonché parte del territorio del comune di Castellammare di Stabia.

La zona predetta è così delimitata:

da una linea che, partendo dalla confluenza del confine comunale di Gragnano con la strada statale che congiunge i centri di Castellammare e Gragnano, segue la strada statale predetta in direzione Castellammare fino all'incrocio con il viale delle Terme, che percorre fino alla confluenza con Salita Santa Croce; segue quest'ultima fino ad incrociare via Raffaele Viviani che percorre fino a raggiungere il mare Tirreno. La linea segue il confine della provincia di Napoli, prima in direzione sud-ovest, fino a Punta Campanella, e poi, in direzione nord-est, fino ad incrociare il confine nord del comune di Agerola che segue in direzione nord-est, fino ad intersecare nuovamente il confine provinciale, che segue in direzione nord-est, inglobando per intero i comuni di Pimonte, Gragnano, Casola di Napoli, e Lettere. La linea, giunta al confine del comune di Sant'Antonio Abate, segue nell'ordine, i confini nord dei comuni di Lettere, Casola e Gragnano, fino a ricongiungersi al punto di partenza.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche. Pertanto, sono, da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di cui al precedente art. 3, i cui terreni siano di origine dolomitica, frammisti a materiale piroclastico incoerente quale cenere, lapilli e pomice, permeabili e ben dotati di elementi nutritivi quali potassa, fosforo, ferro, magnesio, e calcio.

2. I sistemi di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.

3. I nuovi impianti devono essere di tipo specializzato.

4. La produzione massima di olive non può superare kg 9000 per ettaro negli oliveti specializzati. La resa massima di olive in olio non può superare il 20%.

5. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% il limite massimo sopra indicato.

6. La raccolta delle olive è effettuata entro 31 dicembre di ogni anno.

7. In presenza di particolari andamenti stagionali la raccolta può essere protratta con specifico atto deliberativo della regione Campania, sentito il Consorzio di tutela, al 30 gennaio di ogni campagna oleicola.

8. La denuncia delle olive deve essere presentata secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in unica soluzione.

9. Alla denuncia di produzione delle olive e della richiesta di certificazione del prodotto, il richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle associazioni dei produttori olivicoli ai sensi dell'art. 5, punto 2, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 169, comprovante che la produzione e la trasformazione delle olive sono avvenute nella zona delimitata dal disciplinare di produzione.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

1. Le operazioni di oleificazione e di confezionamento dell'olio devono essere effettuate nell'ambito dell'intera area territoriale dei comuni indicati nel precedente art. 3.

2. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Penisola Sorrentina» deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici.

3. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.

4. Le olive devono essere molite entro il secondo giorno dalla raccolta.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine controllata «Penisola Sorrentina» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal verde al giallo paglierino più o meno intenso;

odore: di fruttato;

sapore: fruttato con media o debole sensazione di amaro e leggero sentore di piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,80 per 100 grammi di olio;

numero perossidi $\leq 12 \text{ MeqO}_2/\text{kg}$;

K232 $\leq 2,20$;

acido linoleico $\leq 12,00\%$;

polifenoli totali $\geq 60 \text{ ppm}$.

2. Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.

3. In ogni campagna oleicola il Consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi dell'olio a denominazione di origine controllata «Penisola Sorrentina» da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.

4. È in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali inserire, su richiesta degli interessati, ulteriori parametrizzazioni di carattere fisico-chimico o organolettico atte a maggiormente caratterizzare l'identità della denominazione.

Art. 7.

Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino.

2. È vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui all'art. 3.

3. È tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente sui nomi geografici ed in particolar modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione di origine controllata.

4. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa oleicola situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.

5. Il nome della denominazione di origine controllata «Penisola Sorrentina» deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta.

6. I recipienti in cui è confezionato l'olio di oliva extravergine «Penisola Sorrentina» ai fini dell'immissione al consumo devono essere in vetro o banda stagnata di capacità non superiore a litri 5.

7. È obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'anno della campagna oleicola di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

98A7406

DECRETO 6 agosto 1998.

Approvazione del disciplinare di produzione a denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva «Umbria», riconosciuto in ambito U.E. come denominazione di origine protetta.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169, relativa alla disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, recante norme di attuazione della citata legge;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio concernente la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Umbria» ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, in quanto denominazione consacrata dall'uso e preesistente l'entrata in vigore della normativa comunitaria di settore;